



## **AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO SPORTIVO 2025/2026**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PRESENTE AVVISO**

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 15/07/2025, esecutiva, "Determinazione contributi comunali a sostegno delle attività di promozione sportiva di base e delle manifestazioni per l'anno sportivo 2025/2026", si procede, ai sensi del Regolamento Comunale per lo sport, alla pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato alla definizione di una proposta di concessione contributi per le attività di promozione sportiva e delle manifestazioni sportive per l'anno sportivo 2025/2026.

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Arcore attraverso il presente avviso con la concessione di uno specifico contributo economico intende:

- promuovere iniziative e attività sportive di pubblico interesse ed utilità a favore della comunità;
- arricchire, in generale, il tessuto sportivo;
- contribuire all'elevazione del livello della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche;
- accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e del Comune;
- sostenere iniziative ed attività sportive che possano favorire lo sviluppo economico e la promozione del paese al di fuori dei propri confini.
- mappare le risorse presenti sul territorio cittadino.

**L'importo complessivamente messo a disposizione per l'anno sportivo 2025/2026 è di € 15.600,00** così ripartito:

€ 9.000,00 per il sostegno delle associazioni che praticano attività sportive di base;

€ 6.600,00 per manifestazioni/iniziativa/progetti sportivi, così ripartiti:

- a) € 600,00 per manifestazioni/iniziativa/progetti sportivi realizzati nel periodo settembre/dicembre 2025;
- b) € 6.000,00 per manifestazioni/iniziativa/progetti sportivi realizzati nel periodo gennaio/luglio 2026;

### **ART. 2 - FINALITÀ**

Il contributo economico sarà attribuito per:

- parziale sostegno economico delle attività sportive di base, rivolte ad ampie fasce di popolazione con particolare riferimento ai minori e ai giovani, contribuendo anche alla prevenzione di situazioni di disagio giovanile; tale tipologia di contributo si intende finalizzato in modo particolare al contenimento delle quote di iscrizione e rette per la frequenza a carico delle famiglie per i corsi delle diverse discipline sportive di base;
- parziale sostegno economico per l'organizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti sportivi realizzati a beneficio della comunità.

### **ART. 3 - DESTINATARI DEL AVVISO**

Il presente avviso è destinato alle Società Sportive senza scopo di lucro, le ASD e le ODV iscritti nel Registro unico nazionale (dal momento in cui tale registro sarà diventato operativo) come previsto dagli articoli 4 e 11 del D. Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore), che svolgano la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80-83-105 del D. Lgs. n.50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che siano iscritte all'Albo comunale delle associazioni riconosciute. L'assenza di scopo di lucro dovrà essere espressamente stabilita nello statuto dell'associazione.

Le Associazioni richiedenti il contributo relativo alle **attività di base** (punto b) Art. 4) del Regolamento, possono beneficiare del contributo soltanto se hanno tutti i seguenti requisiti:

1. l'Associazione prevede l'iscrizione e la partecipazione dei propri atleti a gare/campionati riconosciute dalla Federazione di appartenenza;



2. non praticare un aumento delle quote di iscrizione e delle rette per la frequenza a carico delle famiglie superiore al 10% rispetto all'anno sportivo precedente; in caso di aumenti superiori, la domanda non sarà ammissibile, in considerazione della finalità del contributo;

3. a) aver ottenuto il patrocinio comunale gratuito per almeno una manifestazione/iniziativa realizzata, con beneficio della cittadinanza, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda; *oppure*

3. b) partecipare attivamente ad eventi, che saranno organizzati e/o promossi sul territorio dall'Amministrazione Comunale (es. Festa Sport) e/o da altre realtà associative locali, per la promozione e diffusione dell'attività sportiva:

- nel caso gli eventi programmati dovessero essere rinviati o annullati per cause indipendenti dalle Associazioni, farà fede aver comunicato per iscritto nei tempi previsti la propria adesione all'iniziativa;

- nel caso in cui gli eventi non potranno essere organizzati dall'Amministrazione e/o dalle realtà locali per cause di forza maggiore (v. pandemie e/o emergenze sanitarie), il punto 3.b) non troverà applicazione nell'esame della domanda.

#### **ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI**

Sono esclusi soggetti che:

- abbiano presentato documentazione falsa o incompleta;
- abbiano presentato domanda oltre il termine stabilito dall'avviso;
- non abbiano rendicontato l'impiego di contributi economici precedentemente concessi;
- abbiano in corso procedimenti pendenti contenziosi con il Comune di Arcore o risultino insolventi a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso;
- svolgano la loro attività fuori dal territorio comunale;
- perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro;
- operano per finalità di partito o elettorali o vietate per legge;
- abbiano attività, iniziative e progetti che già beneficiano di patrocini e/o contributi comunali erogati tramite avvisi pubblici emessi da altri settori del Comune di Arcore.

#### **ART. 5 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE**

I soggetti interessati al presente avviso, devono:

1. essere in regola con il pagamento dei tributi comunali dovuti al Comune di Arcore;

2. presentare l'istanza, pena l'esclusione, **entro le ore 16.30 del 08/09/2025**, per via telematica, attraverso il Portale Servizi Online, autenticandosi con le procedure ivi previste.

Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.

Il termine sopra indicato è perentorio. Si raccomanda, quindi, di presentare le domande con adeguato anticipo per evitare eventuali problemi tecnici che potrebbero ritardarne la trasmissione. L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi di qualunque natura che impediscano il recapito delle domande nel termine stabilito dal presente bando.

Alla domanda telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf, compilati in ogni loro parte. I soggetti interessati dovranno altresì obbligatoriamente presentare, pena la non ammissione:

a) **copia dello Statuto e dell'atto costitutivo** o di altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente, qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti occasioni oppure se variati successivamente;

b) **composizione degli organi sociali**, qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;

c) **bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente**, regolarmente approvati dagli organi statutari;

d) **elenco nominativo degli iscritti al 31/12/2024** (nome-cognome-data di nascita-indirizzo di residenza);

Nel caso si richieda il contributo per il sostegno economico di manifestazioni, iniziative e progetti sportivi, oltre a quanto sopra andranno presentati anche:

1) una **descrizione dettagliata dell'attività** per la quale si chiede il sostegno economico del Comune;

2) da un **piano economico** dettagliato, comprensivo delle entrate previste (es. introiti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altri enti ecc.) e delle spese ipotizzate (All. C)



## ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri per la concessione dei contributi **per il sostegno delle attività sportive di base** sono graduati applicando i criteri di seguito elencati, con i punteggi come da Regolamento:

1. Numero complessivo di tesserati, con differenziazione di punteggio per i seguenti sottogruppi:
  - a) tesserati residenti nel Comune di Arcore;
  - b) tesserati residenti con età inferiore ai 18 anni;
  - c) tesserati residenti con età superiore ai 65 anni;
2. Inclusione di tesserati diversamente abili;
3. Mantenimento degli importi delle quote di iscrizione e rette per la frequenza a carico delle famiglie uguali a quelle dell'anno sportivo precedente.

I criteri per la concessione dei contributi **per le attività per il sostegno economico di manifestazioni, iniziative e progetti sportivi** viene graduata applicando i criteri elencati di seguito, con i punteggi come da Regolamento:

1. coerenza delle iniziative e finalità indicate nell'art. 1 e comunque in linea con le politiche sportive stabilite dall'Amministrazione;
2. innovatività ed originalità della proposta (attività esistente o priva di precedenti nel territorio comunale) e qualificazione dell'offerta (coinvolgimento di istruttori in possesso di specifiche abilitazioni e/o di sportivi di fama regionale/nazionale/internazionale);
3. rilevanza territoriale dell'iniziativa e/o attività (locale/regionale/nazionale);
4. consolidamento dell'iniziativa (numero anni di realizzazione);
5. esperienza del soggetto proponente (numero anni di attività del soggetto richiedente);
6. rilevanza dell'attività in termini di partecipazione di atleti e pubblico (numero coinvolti);
7. composizione dell'utenza (età degli atleti coinvolti, coinvolgimento di atleti diversamente abili, ecc.);
8. precisione e grado di definizione del programma;
9. grado di coinvolgimento di altre associazioni o soggetti operanti sul territorio;
10. capacità di spesa del richiedente e grado di autofinanziamento o cofinanziamento dell'attività/progetto (diverso dal contributo comunale) che non deve essere inferiore al 10% della spesa.

**Nota bene:** ai sensi dell'art. 7 punto 10 del vigente Regolamento, la capacità di spesa del richiedente e il grado di autofinanziamento o cofinanziamento dell'attività/progetto (diverso dal contributo comunale) non deve essere inferiore al 10% della spesa. Saranno esclusi i progetti che presentano una quota di autofinanziamento inferiore al 10% delle spese preventivate o nei casi in cui tale quota non viene indicata tra le voci di entrata del consuntivo.

Terminata la procedura di valutazione, il gruppo di lavoro formulerà una graduatoria in ordine di punteggio per ciascuna categoria di contributo (manifestazione e/o attività di base) e procederà a quantificare e ad attribuire alle singole iniziative selezionate l'importo dei contributi eventualmente da concedere, nell'ambito delle risorse complessive stanziare; l'attribuzione del contributo è proporzionale ai punteggi ottenuti, nel seguente modo: l'ammontare complessivo del fondo a disposizione viene suddiviso per la somma dei punteggi totali ottenuti dalle singole associazioni/enti. La cifra ricavata, arrotondata per difetto all'unità, viene moltiplicata per il punteggio ottenuto da ciascuna associazione, con arrotondamento all'euro inferiore. Gli importi erogabili nell'anno solare a favore di una sola Associazione non possono comunque superare i limiti massimi erogabili, che ammontano a € 5.000,00 (art. 6 del Regolamento);

La proposta di assegnazione contributi verrà sottoposta all'approvazione definitiva della Giunta Comunale.

Il contributo economico a supporto della manifestazione viene riconosciuto, per garantire lo svolgimento della stessa, nell'interesse della collettività e rispettando i principi di sussidiarietà ex art. 118 Della Costituzione e non può mai essere eccedente la richiesta di contributo presentata nel bilancio preventivo della manifestazione.

Ai fini della concessione del contributo, l'importo complessivo è calcolato sul costo preventivato mentre, ai fini della liquidazione, sui costi debitamente rendicontati. È possibile che una Associazione presenti più istanze per attività diverse.

Per un utilizzo più efficace delle risorse e al fine di facilitare l'accesso ai contributi da parte dei soggetti che presentano i requisiti richiesti, si stabilisce che la domanda di contributo debba essere presentata prima della



realizzazione dell'iniziativa; eventuali domande facenti riferimento ad eventi già conclusi o iniziati non saranno presi in considerazione.

L'erogazione del contributo spettante al termine dell'iniziativa sarà disposta, previa verifica della regolarità della rendicontazione e della documentazione contabile (fatture) allegata relativa alle spese sostenute.

I contributi vengono erogati esclusivamente a consuntivo della manifestazione, dietro presentazione del relativo modulo, cui devono essere allegate le pezze giustificative delle spese sostenute e l'elenco dei partecipanti alla manifestazione trasmesso alla propria Federazione con indicato l'anno di nascita.

## **ART. 7 - VALUTAZIONE**

Le domande presentate entro i termini saranno valutate da un apposito gruppo tecnico di valutazione, nominato dal Responsabile del Servizio, che avrà il compito di assegnare il punteggio alle attività presentate. La valutazione si concluderà entro 7 giorni lavorativi con la formulazione di una proposta di assegnazione contributi.

## **ART. 8 - PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIATE**

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per l'attività/iniziativa per cui è stato concesso.

Insieme alla concessione del contributo/beneficio, si intende concesso anche il patrocinio, che autorizza il beneficiario all'utilizzo dello stemma comunale che dovrà essere apposto in alto a sinistra e sulla prima facciata di pieghevoli, opuscoli o volumi e su tutto il materiale informativo con la dicitura "Con il contributo Comune di Arcore - Assessorato allo Sport". Il patrocinio deve essere reso noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'attività/iniziativa/progetto.

## **ART. 9 - RENDICONTAZIONE**

I contributi economici saranno liquidati previa presentazione di regolare rendicontazione economica, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Il rendiconto dovrà essere redatto come da modulo disponibile sul sito istituzionale (All. C), e corredato dalla documentazione giustificativa contabile e da una breve relazione sui risultati dell'iniziativa.

La mancata presentazione o parziale presentazione della documentazione **entro 60 giorni** dalla conclusione dell'iniziativa, comporta la decadenza del contributo.

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa.

- a) le spese di allestimento (montaggio/smontaggio attrezzature, cartellonistica, ecc.);
- b) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- c) le spese per il servizio di pronta assistenza e/o spese correlate alla tutela della salute pubblica;
- d) le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, gadget, ecc.);
- e) le spese per i diritti d'autore, nei casi previsti dalla legge (SIAE);
- f) spese per arbitraggio sportivo;
- g) premi e riconoscimenti;
- h) altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare (esempio ristori per atleti, ecc.).

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.
- c) spese per l'utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario;
- d) valorizzazione del lavoro volontario.

È comunque facoltà dell'amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari, Ri.Ba, bollettini postali, assegni bancari, mandati di pagamento e ogni altro metodo di pagamento che abbia un riscontro documentale. **Ai fini dell'ammissibilità della spesa si ribadisce che i pagamenti devono essere quietanzati.**

I documenti giustificativi di pagamento sono i seguenti:



- Mandati di pagamento quietanzati dall'istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell'istituto bancario e data del pagamento;
- Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie;

#### **ART. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo sarà proporzionalmente ridotto in questi casi:

- a) in caso di realizzazione parziale dell'iniziativa;
- b) qualora i costi effettivi sostenuti siano inferiori a quelli preventivati;
- c) in caso di insufficiente rendicontazione delle spese (es. i giustificativi delle spese non siano considerati idonei come documenti d'accompagnamento o autocertificazioni)

Il contributo non sarà liquidato:

- a) in caso di mancata realizzazione dell'attività sostenuta dal contributo;
- b) qualora l'ammontare delle voci di entrata superi l'ammontare delle spese sostenute;
- c) mancata consegna del rendiconto della manifestazione allegando i giustificativi entro 60 giorni dallo svolgimento della manifestazione.

I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi pubblici e privati ottenuti per la stessa iniziativa.

Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato deve essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 11 - DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO**

Non sono ammesse le domande di contributo o altro beneficio:

- presentate dopo la scadenza dei termini previsti dall' Avviso;
- il cui avvio e svolgimento dell'iniziativa sia precedente alla consegna della domanda.

Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:

- a) la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo precedente entro 60gg dallo svolgimento della manifestazione;
- b) la mancata realizzazione dell'iniziativa, fatta salva la causa di forza maggiore;
- c) in esito a controlli e verifiche amministrative, le Associazioni risultino aver reso dichiarazioni false;

Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo erogato, comporta inoltre l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.

Le Associazioni sportive che usufruiranno dei contributi consentiranno l'accesso alla documentazione ed atti in loro possesso, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere ai fini di eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di contributo.

#### **ART. 12 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI**

Il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale approvato con CC 67/2024 stabilisce le modalità di richiesta per l'occupazione del suolo pubblico.

Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o di una esenzione di cui agli artt. 16 e 31 del Regolamento predetto, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

Richiamo art. 16 “[...] riduzione del canone nella misura dell’80% in caso di occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora essa sia effettuata per fini non lucrativi;”

Richiamo art. 31 “[...] riduzione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, riduzione nella misura del 50% in caso di pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;”



### **ART. 13 - TERMINE E MODIFICHE ATTIVITÀ/INIZIATIVA/PROGETTO**

Tutte le iniziative finanziate dall'avviso pubblico non dovranno subire modifiche e/o destinazione diversa dei fondi assegnati.

### **ART. 14 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i soggetti partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione tecnico-amministrativa e contabile finalizzata all'espletamento della procedura oggetto del presente avviso. L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Arcore.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è la dott.sa Ilaria Mandelli, Funzionario Responsabile del Servizio alla Persona – Ufficio Sport.

### **ART. 15 - PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO**

Si informa che l'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati si intende assolto con la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del comune di Arcore, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Sono allegati al presente avviso quali parte integrante e sostanziale:

- Domanda di partecipazione per attività sportive di base (All. A)
- Domanda di partecipazione per manifestazioni/iniziativa (All. B);
- Piano economico preventivo (All. C);
- Piano economico consuntivo (All. D);
- Vademecum per la rendicontazione dei contributi economici comunali (All. E);